



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LODI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Lodi, \_\_\_\_\_, nel  
procedimento civile n. 2416 R.G. 2018

TRA

\_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni  
Toffali (C.F.: TFFGNN80P22E897T), elettivamente  
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in  
Brescia, via Malta n. 10.

RICORRENTE

E

Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma,  
via Grezar n. 14, C.F.: 13756881002, rappresentata e  
difesa dall'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente  
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Prefettura di Frosinone, in persona del Prefetto pro  
tempore.

Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro  
tempore.

Comune di Lodi, in persona del Sindaco pro tempore.

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore.

N 192/19 R. Secc.

N 2416/18 R. G

N. 1368/19 Cron.

N Rep

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore.

Comune di Livraga, in persona del Sindaco pro tempore.

Comune di Gabicce Mare, in persona del Sindaco pro tempore.

Comune di Torrile, in persona del Sindaco pro tempore.

Comune di San Donato Milanese, in persona del Sindaco pro tempore.

Comune di San Martino in Strada, in persona del Sindaco pro tempore.

Comune di Carate Brianza, in persona del Sindaco pro tempore.

#### **PARTI RESISTENTI**

ha pronunciato la seguente

#### **S E N T E N Z A**

**OGGETTO:** Opposizione a ingiunzioni di pagamento.

#### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**L'opponente:** conclude come da ricorso.

**Parte resistente (Agenzia delle Entrate - Riscossione):** conclude come da comparsa di costituzione e risposta.

**Parte resistente (Comune di Lodi):** conclude come in atti.

**Parte resistente (Comune di Carate Brianza):** conclude come in atti.

**Parte resistente (Comune di Torrile):** conclude come in

atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il ricorso introduttivo del giudizio deve essere accolto.

La parte ricorrente contesta le due ingiunzioni di pagamento notificatale eccependo la mancata notifica delle cartelle esattoriali poste alla base della pretesa creditoria (limitatamente alle sanzioni amministrative irrogate per la violazione di norme del Codice della Strada).

Deduce inoltre la carenza di motivazione delle intimazioni, la decadenza e la prescrizione del debito.


L'ente esattore si costituisce rilevando al carenza di interesse ad agire in relazione ad alcune delle cartelle impugnate e annullate ex D.L. n. 119/2018.

Deduce inoltre l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte; contesta la prescrizione del credito; conferma la correttezza dell'importo azionato concludendo per il rigetto della domanda.

Il Comune di Carate Brianza ha depositato copia del verbale a suo tempo notificato.

Il Comune di Lodi e il Comune di Torrile si sono costituiti depositando le notifiche eseguite.

La costituzione di Ader per l'udienza del 20 marzo



2019 è avvenuta in pari data mediante deposito in cancelleria; parte ricorrente ha tempestivamente rilevato in udienza la sua tardiva costituzione.

In tale ipotesi i documenti depositati non possono essere utilizzati dal Giudice per fondare il proprio convincimento, salvo che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità delle parti ovvero formati in un momento successivo all'instaurazione del giudizio, circostanze da escludersi nella fattispecie, trattandosi di notifiche risalenti di precedenti cartelle di pagamento.

Secondo la giurisprudenza di legittimità nelle controversie soggette al rito del lavoro la costituzione in giudizio tardiva determina una preclusione assoluta processuale tanto in merito alle eccezioni difensive, quanto alla prova ed alla produzione di documenti ai sensi dell'art. 416 c.p.c..

I documenti prodotti tardivamente non risultano ammissibili al processo essendo maturata la decadenza preclusiva alla loro produzione in giudizio in ragione della tardiva costituzione nel giudizio (salvo il caso in cui si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa).

Ne consegue l'inammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto costituitosi

tardivamente.

Per quanto sopra la documentazione depositata agli atti da Agenzie delle Entrate - Riscossione non è utilizzabile ai fini decisori.

Sotto tale profilo dunque deve essere pronunciata sentenza di accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 7 comma 10 D. L.vo n. 150/2011.

Fatta salvo, dunque, il già disposto annullamento ai sensi del D.L. n. 119/2918 delle cartelle di pagamento rientranti nella previsione normativa, si osserva che le intimazioni di pagamento in esame devono dunque essere annullate limitatamente alle residue cartelle per le quali è stata svolta la domanda, ovverosia per tutte le cartelle (escluse dal richiamato decreto legge) recanti sanzioni per la violazione del Codice della Strada.

La pronuncia ai sensi dell'art. 7 comma 10 D. L.vo n. 150/2011 giustifica la compensazione delle spese di lite.

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel presente giudizio avverso le seguenti ingiunzioni di pagamento promosso contro intimazioni di pagamento n. 13520189001084746/000 e n. 13520189001513657/000 emesse da Agenzia delle Entrate - Riscossione così



provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto,  
annulla i provvedimenti sopra indicati. Spese  
compensate.

Così deciso in Lodi il 20 marzo 2019

IL GIUDICE DI PACE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LODI  
Depositato in Cancelleria oggi - 2 APR 2019



IL CANCELLIERE B3

*WC*